

167
2



Regione Puglia
Al Presidente



Consiglio Regionale
della Puglia

N. 20160002966

12/02/2016 14:38

4SDXW0
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021
11/02/2016 - 0000768
Prot.: Usca - Registro Protocollo Generale

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad Interrogazione ordinaria numero 167, presentata dal Consigliere regionale Laricchia.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: " Richiesta chiarimenti deliberazione n° 288/2015 del DG del Policlinico di Bari ".

Distinti saluti

Emiliano

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



REGIONE PUGLIA

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**

Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124 BARI
p.i. 04846410720

Direzione Generale

Tel. 080 5592657 – email: direzione.generale@policlinico.ba.it

Prot. **REGIONE PUGLIA**
Gabinetto del PRESIDENTE

11 FEB. 2016

ARRIVO

Bari,

Al Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti
Dott. Giovanni Gorgoni
Via Gentile, 52 – Bari

REGIONE PUGLIA
Gabinetto Della Presidenza - Direzione Amministrativa

Prot. AOO 021..... n°.....

ASSEGNATO ALL'UFF..... il.....
Il Direttore Amministrativo.....

Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90 e succ. mod. e integr.
assegnata a F.S. RAPP. CONS. il.....
il Dirigente.....

E p.c. Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Mario Loizzo
Via Capruzzi, 204,- Bari

Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano
Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari

Oggetto: Interrogazione Gruppo Movimento 5 Stelle. Richiesta chiarimenti deliberazione n°288/2015 del DG del Policlinico di Bari. Chiarimenti

Con riferimento alla nota avente ad oggetto *"Interrogazione. Richiesta chiarimenti deliberazione n. 288/15 del D.G. del Policlinico di Bari"* a firma del Consigliere Regionale Laricchia corre l'obbligo fornire i chiarimenti di cui appresso. Tanto si rende necessario al fine esclusivo di fugare ogni dubbio in merito alla bontà tecnico-amministrativa dell'operato dell'Azienda Ospedaliera. Difatti, nella nota oggetto dell'odierno riscontro, paiono agitarsi presunte illegittimità in ordine non solo al procedimento amministrativo di cui alla citata deliberazione n. 288/15 del 9 marzo 2015 ma finanche (macroscopiche) carenze in merito agli elaborati tecnici prodromici ai lavori di che trattasi.

In punto di fatto preme in primo luogo specificare che, a mezzo della Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 9.03.2015, si è provveduto, per un verso all'approvazione del documento preliminare alla progettazione per lavori complementari finalizzati ad una completa ristrutturazione impiantistica e strutturale dell'ex padiglione di pneumologia e, per altro verso, ad affidare la redazione del progetto preliminare e definitivo/esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori.

Dette opere si rendono necessarie in ottemperanza alla intervenuta deliberazione di Giunta Regionale n°735 del 17/4/2014 *"Progetto Emergenza Psichiatrica in età evolutiva"* che prevede

l'attivazione di una sezione per la gestione dell'emergenza psichiatrica in età adolescenziale di n° 4 posti letto dedicati c/o U.O.C. di Psichiatria Universitaria in collaborazione con l'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari. Pertanto, il nuovo assetto del reparto ha comportato una rivisitazione impiantistica e strutturale per l'adeguamento alle norme di accreditamento, migliorando, tra l'altro, l'accessibilità alla struttura anche dei mezzi sanitari, dell'ex struttura di Pneumologia, individuata quale sito ove allocare l'attuale reparto di psichiatria a demolirsi per consentire l'esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo complesso chirurgico di Asclepios 3.

La consigliera Laricchia evidenzia correttamente che la demolizione non può ricomprendersi nell'alveo degli imprevisti. E difatti è così. Il progetto esecutivo posto a base di gara per la costruzione del nuovo complesso di Asclepios 3, verificato da un organismo esterno accreditato, validato dal RUP e approvato con deliberazione n°807/2010, prevedeva già, ovviamente, la demolizione del vecchio fabbricato di psichiatria mentre il progetto di completamento di cui alla deliberazione 288/2015, correttamente, non la conteneva più. Quest'ultimo riguarda solo lavori da eseguirsi sul vecchio fabbricato ex pneumologia non interessato dal progetto posto a base di gara.

Di poi, sempre con la stessa deliberazione n. 288 del 9 marzo 2015, espressamente si è dato atto dell'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del d.lgs. 163 del 2006, all'affidamento dei lavori alla Impresa COBAR S.p.a., già aggiudicataria dell'appalto "*Lavori di costruzione edificio di ampliamento del N.C.C.E. ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi Asclepios 3*".

La norma appena citata, in perfetta conformità con il disposto dell'art. 31 della Direttiva 2004/18/CE, riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alla procedura ivi contemplata per lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera.

Trattasi, in buona sostanza, di quei lavori che, di fatto, costituiscono opere ulteriori rispetto a quelle originariamente previste in contratto ponendosi, per l'effetto, in una ipotesi diametralmente opposta a quella in cui nel corso dell'esecuzione, emerga la necessità di realizzare maggiori lavori necessari a realizzare l'oggetto contrattuale come originariamente previsto. In tal ultimo caso, si ricade, difatti, nella disciplina delle cd. varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del d.lgs 163 del 2006.

Fermo quanto precede, a mente dell'art. 57 comma 5, lett.a), del Codice, la nozione di lavori complementari è ancorata a tre elementi principali.

In *primis*, come detto, deve trattarsi di lavori non compresi nell'appalto e nel progetto appaltato e divenuti necessari all'esecuzione dell'opera del contratto iniziale, a seguito di una circostanza imprevista. Nel caso di specie, si ribadisce, la completa ristrutturazione impiantistica e strutturale dell'ex padiglione di pneumologia si è resa necessaria al fine di adeguare la struttura per accogliere, oltre all'attuale psichiatria, anche un nuovo reparto di psichiatria destinato ai soli adolescenti, in ottemperanza alla intervenuta deliberazione di Giunta Regionale n° 735 del 17/4/2014 "*Progetto Emergenza Psichiatrica in età evolutiva. Attivazione di una sezione per la gestione dell'emergenza psichiatrica in età adolescenziale di n°4 posti letto dedicati c/o U.O.C. di Psichiatria Universitaria in collaborazione con l'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari*".

Il secondo elemento risiede nella sussistenza di gravi inconvenienti qualora i lavori complementari siano separati dal contratto iniziale ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Nel caso d'interesse è evidente che l'azione amministrativa risponde essenzialmente alla logica di una opportuna accelerazione delle varie fasi operative finalizzate alla realizzazione del nuovo fabbricato chirurgico la cui urgente attivazione è reclamata dalle attese dei destinatari dei servizi da allocare all'interno. Tra l'altro, ove appaltati separatamente, detti lavori complementari, oltre a interrompere e/o rallentare l'erogazione dei servizi ospedalieri ivi svolti, comporterebbero delle interferenze con i lavori attualmente in corso, determinando peraltro una probabile sospensione degli stessi, evidentemente foriera della richiesta dell'appaltatore in sede contenziosa di ristoro del danno economico subito.

Il terzo e ultimo elemento richiamato nel comma 5, lett. a.2), dell'art.57 del Codice, verte sulla circostanza che il valore stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. Limite quest'ultimo, ampiamente rispettato dalla spesa in parola che sarà perfino fronteggiata con le economie disponibili alla voce "E" nell'ambito del Q. E. del progetto iniziale di € 46.000.000,00 finanziato con i fondi *ex art.* 20 della legge 67/'88 di cui al Accordo di Programma integrativo 2007 (interventi n. 33 e n. 35).

Alla stregua di quanto precede i lavori di cui si è dato conto debbono ritenersi non separabili dal contratto iniziale, ponendosi, da un punto di vista tecnico e costruttivo, ad integrazione e completamento dell'opera principale giustificando (e necessitando) l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore (cfr. sul punto Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., n. 295 del 2000; TAR Lombardia Milano, Sez. III, 3 novembre 2004, n. 5575; ANAC Deliberazione n. 26 del 23 febbraio 2011).

Da ultimo, nemmeno può sottacersi che la definizione dell'importo di progetto è stata effettuata con i prezzi unitari di cui al progetto esecutivo dei lavori di *"costruzione edificio di ampliamento del nuovo complesso chirurgico e dell'emergenza ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi"* approvato con deliberazione n. 807 del 06/07/2010, al netto del 42% di ribasso proposto in fase di gara dalla ditta COBAR S.p.a.. Circostanza questa che comporterà un importante risparmio economico in perfetta adesione agli obblighi di contingentamento della spesa pubblica.

Auspicando di aver fornito ogni più ampio chiarimento e restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli

